



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

Controllo del territorio

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
su appuntamento

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Ordinanza contingibile e urgente n. 4/2024
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona di Piazza della Portella e Piazza Leonardo da Vinci dal 19 marzo al 19 aprile 2024. Ordinanza contingibile e urgente.

IL SINDACO

premesso che nella zona di Piazza della Portella e nelle vie limitrofe, si sono verificati ripetutamente in passato fenomeni di degrado quali esemplificando: abbandono di rifiuti, espletamento di bisogni corporali sulla pubblica via, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall'abuso di alcol;

considerato che la zona, caratterizzata dalla presenza di numerosi esercizi etnici, è normalmente frequentata da cittadini extracomunitari ed è stata in più occasioni oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e comitati, che lamentano oltre a fenomeni di spaccio di stupefacenti, anche le situazioni di degrado e di disturbo dovute a comportamenti incivili agevolati in molti casi dall'abuso di sostanze alcoliche;


preso atto della lite tra soggetti di origine extracomunitaria in stato di alterazione avvenuta nella serata del 12 marzo 2024 e di analogo accadimento registrato nel tardo pomeriggio dello scorso 12 febbraio;

atteso che nelle attività di controllo poste in essere in passato dalle diverse Forze di Polizia, sono state in più occasioni accertate, in Piazza della Portella, Piazza S.Maria Maggiore, Piazza L. Da Vinci e nelle vie limitrofe, violazioni alle norme di convivenza dettate dal Regolamento di Polizia Urbana ed inoltre sono state contestate diverse sanzioni ai sensi dell'art. 688 c.p. - Ubriachezza – con l'adozione a carico dei trasgressori anche dell'ordine di allontanamento – cd. "Daspo urbano" previsto dal D.L. 14/2017;

considerato che gli interventi effettuati dalle diverse Forze di Polizia, tra i quali alcune azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno portato ad un miglioramento della situazione;

atteso però che, anche durante la presenza degli organi di controllo, sono state rilevate situazioni di degrado ingenerate spesso da soggetti in stato di ubriachezza, che con comportamenti eccessivi o contrari alle norme di civile convivenza creano disturbo o pericolo per la collettività;

considerato che il consumo di alcol agevola il proliferare di fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica, in quanto le bevande acquistate nei negozi della zona vengono consumate all'esterno di questi, mentre i relativi contenitori vengono abbandonati



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo, costituendo anche situazioni di possibile pericolo per le persone che abitano nell'area in questione, che potrebbero trovarsi a transitare su vetri di bottiglie infrante o essere utilizzati come oggetti contundenti da soggetti alterati;

considerato inoltre che le criticità sopra descritte contribuiscono ad attirare in zona persone dedite ad attività illecite e che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica, con conseguente generalizzata convinzione di non poter disporre liberamente in condizioni di sicurezza e libertà di spazi pubblici, che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

atteso che negli incontri con il Commissario del Governo, la Questura ed i rappresentanti delle altre Forze dell'Ordine, è stata in più occasioni valutata la possibilità di adottare misure stringenti sul consumo di bevande, consentendone in determinati orari la detenzione ed il consumo solo negli spazi di pertinenza dei pubblici esercizi, al fine di assicurare una situazione più ordinata e cercando in questo modo di coinvolgere attivamente gli esercizi nella gestione dei fenomeni in questione;

considerato, che in occasione della riunione presso il Commissariato del Governo del 13 marzo 2024, è stata valutata la possibilità di adottare un'ordinanza di limitazione al consumo e alla detenzione di alcol nella zona di Piazza della Portella, in analogia ai provvedimenti già emanati nel 2022 e nel 2023;

atteso che l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

considerato che l'abuso di alcol, così come reso noto dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, risulta essere sempre più frequente, con gravi conseguenze in ambito sanitario, sociale e di pubblica sicurezza;

considerato che le conseguenze derivanti dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e ss.mm.ii., la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che i provvedimenti sindacali previsti dal D.lgs. 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento delle finalità di disciplinare "con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha dichiarato la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

atteso che tra i compiti prioritari dell'Amministrazione comunale, rientra quello di garantire la serena e civile convivenza, anche tramite provvedimenti che tutelino la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;

considerato che le semplificazioni procedurali e le misure legislative, introdotte nel 2012, per promuovere e agevolare forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali e laboratori artigianali del settore alimentare, i quali, senza alcun limite di legge, vendono, anche bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro



diffusione, senza che le Forze dell'Ordine possano disporre di strumenti di controllo e di eventuali sanzioni che possano contrastare gli effetti negativi di tale fenomeno;

preso atto che alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno precisato come la liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi pubblici di somministrazione e a quelli commerciali non precluda la possibilità di esercitare ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 il potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, ed in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

visto che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

richiamate le proprie ordinanze n. 4/2022, n. 5/2022, n. 10/2022, n. 2/2023 e valutati gli effetti limitativi del degrado derivanti dagli stessi provvedimenti, che hanno previsto nelle aree limitrofe a piazza della Portella, il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati;

vista la sostanziale efficacia dei provvedimenti indicati in precedenza e ritenuto necessario, al fine di contrastare le situazioni di degrado descritte in premessa ed assicurare un'efficace azione di controllo e contrasto del fenomeno a partire dal 19 marzo 2024 e fino al 19 aprile 2024 (compresi), nel perimetro individuato nella planimetria allegata, comprendente Piazza della Portella, Via Roma (da Piazza della Portella fino a Via San Giovanni), Via Prepositura, Piazza L. da Vinci e Via Torre Vanga (da Piazza L. da Vinci fino a galleria Torre Vanga), riproporre il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate o comunque limitate, nel caso in cui i fenomeni di disturbo, di degrado e di non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, che impongano di adottare interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;



visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito nella Legge 18 aprile 2017, n.48;
- l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- l'art. 11 della L.P. 15 maggio 2013 n.9 con cui sono state introdotte modifiche alla L.P. 30 luglio 2010 n.17 "*Disciplina dell'attività commerciale*" e alla L.P. 14 luglio 2000 n.9 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera*", in materia rispettivamente di orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la L. 30 marzo 2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*";
- la L. 29 luglio 2010, n.120 "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*";
- la L. 24 novembre 1981 n.689 "*Modifiche al sistema penale*";
- il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche;

ordina

per i motivi indicati in premessa, a partire dal **19 marzo 2024** e fino al **19 aprile 2024** (compresi) nel perimetro individuato nella planimetria allegata, comprendente Piazza della Portella, Via Roma (da Piazza della Portella fino a Via San Giovanni), Via Prepositura, Piazza L. da Vinci e Via Torre Vanga (da Piazza L. da Vinci fino a galleria Torre Vanga), il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

avverte

che l'inottemperanza al divieto di consumo e detenzione di bevande (alcoliche e non alcoliche) contenuto nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal *Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 89,00 ad € 534,00, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad € 178,00 secondo quanto previsto dalla L. 689/81.

Che l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della L. 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata con ulteriori limitazioni in relazione all'efficacia delle misure adottate;

informa

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente



della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

il divieto di detenzione di bevande in contenitori chiusi indicato nell'ordinanza è escluso per il trasporto o la consegna a domicilio presso le abitazioni dei residenti della zona interessata;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Allegati: Planimetria indicante il perimetro di applicazione del divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

ME/me

Destinatari:

- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Segreteria Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Questura di Trento